

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 30 MAGGIO 2008, N. 21928: è inammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi.**

*« ... non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espedito di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica ».*



21928/08

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Sezione III Penale**

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Claudio Vitalone    Presidente

*Udienza pubblica*

1. dott. Pierluigi Onorato

*del 4 aprile 2008*

2. dott. Ciro Petti

*SENTENZA*

3. dott. Aldo Fiale

*N. *

4. dott. Giovanni Amoroso

*R.g.n. 36050/07*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da LEONE Giocondo n. 24-07-1963 a Sapri; FILIZOLA Filomena, n. 25-01-1963 a Maratea; DI SIERVI Pietro, a. 21-09-1942 a Torre Orsaia;

avverso la sentenza del 29.6.2007 della Corte d'appello di Salerno;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito l'avv. Paolo Appella in sostituzione dell'avv. Giovanni Pascale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La Corte d'appello di Salerno con sentenza del 29 giugno – 12 luglio 2007 confermava la sentenza del tribunale di Sala Consilina, sezione distaccata di Sapri, pronunciata in data 26-09-2006, che aveva dichiarato colpevoli gli imputati Filizola Filomena, Leone Giocondo e Di Siervi Pietro, nelle rispettive qualità di committente, direttore dei lavori ed esecutore della costruzione edilizia abusivamente realizzata, e li aveva condannati alla pena di mesi sei di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per le contravvenzioni di cui in rubrica determinate dalla costruzione di un seminterrato non autorizzato di mq. 163 per un volume di inc. 570,50, dalla costruzione di due solai a sbalzo al primo e secondo piano ognuno di circa metri 6 x 2 e dall'aumento della volumetria dei due piani fuori terra da mc. 500 a 512, ancorché gli stessi fossero privi di tamponature esterne, tramezzi e copertura.

In particolare riteneva l'inammissibilità del condono ex lege 269 del 2003 in quanto l'opera non poteva considerarsi completata al 31 marzo 2003, né poteva ritenersi l'estinzione del reato per avvenuto pagamento della intera oblazione ai sensi dell'art. 39 della legge 47/1985.

Riteneva la Corte territoriale che il giudice di primo grado aveva correttamente escluso che gli imputati potessero far ricorso al condono edilizio perché alla data del 31.3.2003 era esistente solo la struttura fuori terra in cemento armato sicché era impossibile ritenere che fosse soddisfatta la condizione della ultimazione dell'opera richiesta dal comma 25 dell'art. 32 della legge 326 del 24.11.2003 il quale richiamando i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47, aveva fatto propria la disposizione dell'art. 31 secondo il quale "si intendono ultimati gli edifici in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura".

2. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono ricorso per cassazione con due motivi.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso è articolato in due motivi.



Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello non abbia considerato le tre separate istanze di condono edilizio proposte distintamente per il volume interrato, per l'ampliamento del primo piano e per il cambio di destinazione d'uso.

Con il secondo motivo deducono l'intervenuta oblazione con conseguente estinzione dei reati.

**2.** Il ricorso – i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente - è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte d'appello, con valutazione in fatto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto non censurabile in sede di legittimità, ha chiarito che le opere non erano state completate entro al data prevista (31 marzo 2003) per poter beneficiare del condono edilizio giacché a quella data era esistente soltanto una struttura fuori terra in cemento armato.

Né era possibile una valutazione frazionata dell'opera sì da considerare condonabile quanto realizzato fino alla data suddetta.

Questa Corte (Cass., Sez. 3, 23/06/2005 - 22/09/2005, n. 33796) ha infatti affermato che non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espedito di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (conf. Cass., Sez. 3, 2/07/1998 - 7/10/1998, n. 10500).

**3.** Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n.32, De Luca).

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma



dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento in solido nonché, per ciascuno dei ricorrenti, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00

## PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno di essi al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2008

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)

Il Presidente

(Claudio Vitalone)

